

PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12.8.1940, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.12.2011;

E

L'AVIS REGIONALE LIGURIA (di seguito anche "AVIS"), con sede legale in Genova, Corso Europa n. 183/2, codice fiscale 80100970104, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Rita Careddu, nata a Sassari il 7/08/1957;

nel prosieguo denominate congiuntamente anche "Parti" o, singolarmente, "Parte"

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n 219 recante la *"Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati"* e in particolare l'art. 7 comma 2: *"le associazioni dei donatori di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori"*;

VISTA la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ed in particolare l'art. 1 comma 1: *"La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali"*;

VISTO lo statuto associativo dell'AVIS Regionale in vigore che all'art. 3 comma 2, recita: *"In particolare, ai propri fini l'AVIS Regionale Liguria svolge le seguenti attività:*

1. *Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Regionale, in conformità al disposto delle Leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Regionale;*
2. *Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;*
3. *Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie Associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;*
4. *Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;*
5. *Coordina il flusso informativo a livello Regionale;*

La presente ha conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA		
Anno TIT. Cl. 5 Fasc.		
30 GEN. 2012		
N° 2668		
UOR	CC.	RPA

7. *Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;*

8. *Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari; al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo”;*

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Genova e l'AVIS Regionale Liguria, nel perseguire le rispettive finalità istituzionali, contribuiscono all'informazione e formazione dei docenti e dei giovani sul tema della solidarietà;

VISTO che l'Università degli Studi di Genova e l'AVIS Regionale Liguria hanno intrapreso rapporti di collaborazione con la stipula, in data 18.9.2008, di un Protocollo d'Intesa, scaduto a decorrere dal 18.9.2011;

CONSIDERATO che le Parti intendono rinnovare il suddetto protocollo vista la proficua collaborazione ed i risultati ottenuti in termini di sensibilizzazione e raccolta di sangue

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO

IL SEGUENTE PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA, di cui le considerazioni in premessa sono parte integrante:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA

1. Il rapporto tra l'UNIVERSITA' e l'AVIS oggetto del presente Protocollo riguarda i seguenti ambiti:

A) Educazione alla convivenza civile, sociale e solidale rivolta agli studenti, in coerenza con i programmi e le attività previste dalle parti contraenti, per promuovere una cittadinanza responsabile;

B) Sensibilizzazione alla promozione del dono del sangue nei confronti del personale universitario e degli studenti, nell'ambito di un progetto finalizzato all'educazione alla salute;

C) Informazione e formazione sulle problematiche ematologiche e trasfusionali e sulla prevenzione delle malattie ad esse riferite: tali iniziative saranno oggetto di particolare cura per quanto riguarda la qualità del messaggio ed avranno come riferimento le linee guida riferite dall'OMS, con particolare attenzione all'argomento "sangue", sia sotto il profilo medico che sociale, come atteggiamento di dono;

D) Ricerca e studio di iniziative che favoriscono la pratica del volontariato per sviluppare competenze trasversali alle discipline di competenza del presente protocollo relative all'educazione alla salute, alla cittadinanza ed alla responsabilità sociale;

E) Organizzazione di eventi e giornate per la donazione di sangue: giornate di donazione del sangue saranno organizzate dall'AVIS d'intesa con le Autorità Accademiche secondo un programma prestabilito e sottoscritto tra le Parti, e comunque al termine di una campagna di promozione e proselitismo e fidelizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti, utilizzando proprio personale medico e paramedico qualificato, strumenti e strutture autorizzate. Ogni responsabilità di natura legale concernente la raccolta delle donazioni, e il successivo utilizzo del sangue, raccolto, anche nei confronti di terzi, è dell'AVIS, restando l'Università indenne da ogni onere e responsabilità.

2. L'UNIVERSITA' e l'AVIS concordano inoltre di attuare una collaborazione finalizzata a realizzare:

- a) supporto nella progettazione e attuazione delle attività della Scuola di Formazione Avis;
- b) individuazione di percorsi e supporti di comunicazione finalizzati all'attuazione, nella società civile, dei punti di cui al precedente comma;
- c) analisi statistiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE

1. Le attività di cui all'art. 1 saranno oggetto di specifici accordi attuativi, che disciplineranno nel dettaglio le modalità di esecuzione e gli eventuali oneri a carico delle Parti, nel rispetto del presente protocollo e della normativa vigente.

2. L'AVIS, per realizzare le attività previste nei predetti accordi attuativi, si avvarrà di proprio personale qualificato e di strumenti e strutture proprie che potranno operare a seguito di una pianificazione adeguata e condivisa, interventi educativi, di promozione e di raccolta, anche avvalendosi delle strutture associative presenti sul territorio.

3. L'Università metterà a disposizione dell'AVIS nell'ambito di tali accordi, ove necessario, e compatibilmente con le esigenze istituzionali, spazi e/o ambienti adeguati all'espletamento delle attività di cui all'art. 1.

ART. 3 - COMMISSIONE DI COORDINAMENTO E VERIFICA

1. Sarà costituita una Commissione composta da due membri designati dall'Università, di cui uno svolgerà funzioni di presidente, e due membri designati dall'AVIS con compiti di coordinamento e verifica delle iniziative poste in essere.

ART. 4 - ONERI FINANZIARI

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 5 - DURATA

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

ART. 6 - RECESSO O SCIoglIMENTO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

ART. 7- SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di AVIS assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'AVIS.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'UNIVERSITA' assume i medesimi oneri anche nei confronti del personale di AVIS ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

ART. 8- COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti, che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell'AVIS, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. L'AVIS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 9 - RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d'intesa.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 12 - REGISTRAZIONE

1. Il presente Protocollo d'Intesa si compone di n. 5 fogli e viene redatto in due esemplari e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. a spese della Parte che ne richiederà la registrazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, li 24/01/12

AVIS REGIONALE LIGURIA

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Rita Careddu)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE

(Prof. Giacomo DEFERRARI)

